

N. 00839/2007 REG.SEN.

N. 00510/2005 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 510 del 2005, proposto da:  
Martella Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Bertoncini,  
con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;

***contro***

Comune di Vasto, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso  
Mercogliano, Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Alfonso  
Mercogliano in Pescara, c/o Segreteria Tar;

***nei confronti di***

Sil - Societa' Italiana Lavori;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

ANN. PROVVISORI VARI - AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/10/2007 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente impugna una serie di provvedimenti che riguardano un progetto di opera pubblica e precisamente la realizzazione di un parcheggio su terreni di sua proprietà.

Nel ricorso ha dedotto una serie di motivi che attengono principalmente a questioni di forma.

Si duole, infatti, l'interessato dell'incompetenza della Giunta all'approvazione del progetto, della impossibilità di redazione dello stesso

da parte di un architetto, dato che il tipo de lavori postulavano certamente l'intervento di un diverso professionista, ovvero di un ingegnere ,della carenza di istruttoria e di motivazione, del ritardo nella nomina del responsabile del procedimento, dell'inaccettabile ritardo nella presentazione delle osservazioni e, quindi, del loro illegittimo esame, della carenza di intervento di organi necessari come il genio civile e l'ispettorato delle foreste, della mancanza di contenuti e documenti essenziali al progetto preliminare, del mancato avviso dell'avvio del procedimento.

E' costituita l'amministrazione che eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ad alcuni controinteressati necessari come il progettista e la ditta che deve realizzare i lavori, nonché alcune delle amministrazioni intimete.

Successivamente il ricorrente ha proposto motivi aggiunti integrando il contraddittorio nei confronti della ditta che andrà a realizzare i lavori.

Hanno infine depositato note difensive e memorie illustrative sia l'interessato, sia l'amministrazione comunale.

In camera di consiglio il 12.1.2006, il collegio ha esaminato l'istanza cautelare prodotta dal ricorrente che ha lamentato anche danni gravi ed irreparabili.

Ne ha deciso, tuttavia, il rigetto.

La causa, poi, è pervenuta all'udienza dell' 11.10.2007 nella quale è stata trattenuta per la decisione, dopo l'ascolto dei patroni delle parti costituite che hanno insistito nelle rispettive tesi chiedendo la decisione del ricorso ognuna in proprio favore.

## DIRITTO

Si deve premettere in primo luogo che tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.

In effetti non si vede a quale altro soggetto fosse necessaria la notifica del ricorso.

Non al progettista dell'opera anche se l'interessato lamenta la sua illegittima nomina in quanto non possiede alcun interesse a censurare quest'ultima così come non è titolare di alcun interesse nei confronti della ditta incaricata dei lavori.

Tra l'altro, infatti, quand'anche il ricorrente avesse dovuto incidere su questi atti, l'annullamento dell'unico atto presupposto ovvero la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza dell'opera correlata all'approvazione del progetto, avrebbe provocato l'automatica caducazione di tutti gli atti conseguenti senza che ne fosse necessaria la loro impugnativa.

D'altro canto nei confronti della ditta affidataria dei lavori il ricorso è stato poi notificato con i motivi aggiunti che sono da ritenersi proposti ritualmente nei termini perché il ricorrente ne ha avuto conoscenza all'atto del rilascio di tutta la documentazione del procedimento e rispetto a questa data non sussiste alcun ritardo.

Il ricorso è perciò ammissibile.

Il collegio, peraltro, premette subito che il ricorso è infondato sotto tutti i motivi prospettati.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole che l'approvazione del progetto sia stata effettuata dalla giunta e non dal Consiglio.

Il motivo è infondato in quanto, in base al nuovo riparto di competenze previsto dal T.U.E.L. rientra nella competenza della Giunta comunale, quale organo a competenza residuale e generale, l'approvazione di un progetto riguardante opere pubbliche, in quanto solo nel caso in cui l'approvazione del progetto preliminare implichi una variante allo strumento urbanistico generale sussiste la competenza del Consiglio

(Cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, 05-04-2004, n. 892 nel quale la questione esaminata riguardava anch'essa la realizzazione di parcheggi pubblici.)

A siffatto riguardo occorre, quindi, considerare che non vi è stata alcuna necessità di prevedere una variante nell'approvazione del progetto di opera pubblica, dato che il PRG del comune, approvato nel 2001, prevedeva sui siti di proprietà del ricorrente la realizzazione di parcheggi pubblici, mentre l'atto di approvazione del progetto preliminare è del 2003 e il progetto definitivo risulta al contrario assunto solo nel 2005. Né vale sostenere, come pretende il ricorrente, che lo Statuto comunale conteneva una previsione siffatta, in quanto prevale certamente nella specie il disposto del T.U. del 2001 il quale consente certamente la disapplicazione dello Statuto ed il rispetto da parte dell'amministrazione comunale delle norme quadro dello Stato.

Nel secondo motivo viene, poi, prospettata una censura attinente alla nomina del progettista e direttore dei lavori che, come si è avuto modo di rilevare nelle premesse in diritto sulla inammissibilità del ricorso, non riveste alcun interesse per il ricorrente, perché l'effetto lesivo si verifica solo per l'ablazione dei suoi terreni, indipendentemente a chi sia stata affidata, poi, la progettazione e a quale ditta l'esecuzione dei lavori stessi.

Se è legittima l'espropriazione, l'avvenuta, corretta acquisizione dei terreni da parte del comune priva da quel momento il proprietario della possibilità di censurare le determinazioni conseguenti all'esproprio.

Nel motivo si lamenta anche il fatto che l'incarico di progettazione sia stato affidato ad un architetto anziché ad un ingegnere.

Anche a tacere della circostanza che anche questo aspetto non riveste alcun interesse per il ricorrente, la consistenza dell'opera e la sua natura consentono certamente l'attribuzione dell'incarico anche agli architetti.

Una ulteriore doglianza attiene alla nomina del responsabile del procedimento che sarebbe stato individuato solo con la delibera di approvazione del progetto preliminare mentre era necessario effettuarla prima di esso con apposito atto.

La giurisprudenza ha in più occasioni stabilito che nel disegno legislativo vigente, disciplinato dagli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'omessa nomina del responsabile del procedimento non comporta alcuna lacuna nel procedimento, in quanto il funzionario preposto all'unità organizzativa competente risponderà di esso sino all'assegnazione di un responsabile. (Cfr. per tutte TAR Abruzzo, Pescara 06.11.2003 n.924).

Il ricorrente soggiunge, quindi, che l'amministrazione comunale in occasione dell'approvazione del PRG, nel corso della quale sono state respinte le sue osservazioni ha preso in esame tardivamente, accogliendone alcune, osservazioni presentate in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 10 della L.R. 18/1983, quando, cioè si era già verificato il silenzio rigetto.

Pur non volendo considerare che la censura è palesemente tardiva poiché il PRG doveva essere impugnato nel termine di decadenza previsto dalla data di pubblicazione della sua definitiva approvazione e pubblicazione, nondimeno essa è anche inammissibile per genericità perché non si indicano, con qualche dato attendibile, quali e quante siano state le osservazioni prodotte in ritardo.

In ogni modo la norma di cui si lamenta la violazione è apprestata nell'esclusivo interesse dell'amministrazione per la necessaria certezza e speditezza del procedimento di approvazione del PRG, la quale può benissimo, ravvisandone l'interesse, di non avvalersi della facoltà da essa concessa.

Infine, formula il ricorrente un'ulteriore doglianza sul preteso mancato intervento del genio civile, dell'ispettorato delle foreste ed altri organi che sarebbero stati necessari nella specie per la tipologia dei lavori.

La censura è più che altro infondata in fatto

In atti esistono tutti i nulla osta che il ricorrente lamenta come inesistenti, a partire da quello del genio civile il quale precisa che non deve essere rilasciato alcuna autorizzazione mentre sia il dipartimento agricolo forestale che la soprintendenza per quanto riguarda gli aspetti di

tutela dell'ambiente, hanno regolarmente provveduto al rilascio dei nulla osta relativi.

Il ricorso, infondato sotto tutti i motivi prospettati deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

## DIRITTO

P.Q.M.

Il tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione di Pescara respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla amministrazione comunale di Vasto le spese della causa che vengono liquidate in complessive € 3000 (tremila) di cui 2.200 (duemila ducento) per onorario di avvocato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 con l'intervento dei signori:

Antonio Catoni, Presidente, Estensore

Michele Eliantonio, Consigliere

Dino Nazzaro, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**IL SEGRETARIO**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE